Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
APPROFONDIMENTO TEMATICO • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

Fideiussione a prima richiesta e decadenza del creditore: i limiti

I requisiti della diligenza continuata ex art. 1957 c.c. e il divieto di inerzia del garantito secondo l'ordinanza della Cassazione Civile n. 21564/2026

BT Bruno Taverniti Diritto Civile 26 Ottobre 2026 Lettura 9 min

SCHEDA APPROFONDIMENTO

TIPOLOGIA CONTRIBUTO
Approfondimento Scientifico

INQUADRAMENTO
Dottrina e Giurisprudenza

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

In tema di fideiussione assistita da clausola di pagamento a prima richiesta o a semplice richiesta scritta, l'idoneità della tempestiva intimazione stragiudiziale di pagamento ad impedire la decadenza semestrale di cui all'art. 1957, comma 1, c.c. non esonera il creditore dall'onere di proseguire e coltivare le proprie istanze con diligenza continuata; ne consegue che incorre nella sanzione della decadenza il creditore garantito che, dopo l'iniziale richiesta stragiudiziale, rimanga inerte sine die senza tempestivamente promuovere o proseguire le opportune azioni di recupero, lasciando il fideiussore in una situazione di ingiustificata incertezza in violazione dei principi di correttezza e buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1375 c.c.

Stato della questione e quadro aggiornato al 26 ottobre 2026: La Suprema Corte di Cassazione Civile interviene sul rapporto tra clausola di pagamento a prima richiesta e disciplina della decadenza semestrale ex art. 1957 c.c., fissando il principio dell'obbligo di coltivazione diligente e tempestiva delle pretese.

ABSTRACT (ITALIANO)

Abstract: Con l'ordinanza 24 giugno 2026, n. 21564, la Corte di Cassazione Civile affronta il controverso raccordo tra clausola di pagamento a prima richiesta e disciplina della **decadenza del creditore** di cui all'art. 1957 del codice civile. La pronuncia chiarisce che, pur potendo la clausola a semplice richiesta scritta operare quale **deroga parziale** idonea a consentire la tempestiva proposizione stragiudiziale della pretesa entro il semestre, essa non esonera affatto il creditore dal dovere di coltivare con **diligenza continuata** le iniziative intraprese. L'inerzia prolungata del garantito contrasta con la ratio protettiva dell'istituto e viola i canoni inderogabili di **buona fede oggettiva** e correttezza, impedendo che il fideiussore rimanga vincolato indefinitamente in attesa dell'escussione. L'indagine esamina i riflessi qualificatori della garanzia personale alla luce delle recenti pronunce conformi della Suprema Corte, offrendo un quadro analitico degli oneri probatori e delle strategie difensive esperibili nel contenzioso bancario.

ABSTRACT (ENGLISH)

Abstract: *In order no. 21564 of 24 June 2026, the Italian Supreme Court of Cassation clarifies the interplay between first-demand payment clauses and the creditor's forfeiture rule under Article 1957 of the Italian Civil Code. The Court establishes that, while a demand clause may serve as a partial contractual derogation allowing extrajudicial claims within the statutory six-month deadline, it does not exempt the creditor from the duty to pursue such actions with continuous diligence. Unjustified inactivity undermines the protective ratio of the rule and breaches the standards of good faith and fair dealing, preventing the guarantor from remaining indefinitely bound. This analysis examines the qualification of personal guarantees in light of recent Supreme Court rulings, highlighting the allocation of the burden of proof and defensive strategies in banking litigation.*

Punti Chiave dell'Analisi

01.
Autonomia della diligenza continuata:
La tempestiva richiesta stragiudiziale non basta a salvaguardare il credito; occorre coltivare le istanze con tempestività senza soste ingiustificate.

02.
Portata della deroga parziale:
La clausola a prima richiesta esonera dall'immediata citazione giudiziale semestrale ma non elimina la tutela del garante contro l'inerzia prolungata.

03.
Presidio di buona fede oggettiva:
Mantenere il fideiussore esposto indefinitamente viola i canoni di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. e aggrava indebitamente il rischio garantito.

04.
Regime processuale delle eccezioni:
La valorizzazione in secondo grado dell'efficacia contrattuale della clausola integra una mera difesa ammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.

01. IL CONTESTO DELLA CONTROVERSIA E LA DISCIPLINA DELLA DECADENZA

La **Cassazione Civile**, con l'ordinanza 24 giugno 2026, n. 21564[1], interviene con nettezza sui presupposti operativi della **fideiussione a prima richiesta e decadenza del creditore** ai sensi dell'art. 1957 c.c. La controversia scaturisce dall'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal garante di una società dichiarata fallita. Il fideiussore contestava la tempestività dell'iniziativa della banca creditrice, eccependo l'estinzione del vincolo di garanzia per decorso del termine semestrale e per difetto di un'azione diligente.

La decisione di secondo grado aveva reputato sufficiente l'invio di una **richiesta stragiudiziale** entro sei mesi dalla scadenza del debito. I giudici territoriali avevano fatto discendere tale esito dalla mera qualificazione della garanzia come pagamento a prima richiesta scritta. In base a tale ricostruzione, la clausola avrebbe esonerato il creditore dall'onere di promuovere l'azione in sede giudiziaria. La Suprema Corte censura tuttavia questa conclusione. Il collegio afferma che non basta trasmettere un sollecito formale, ma occorre accertare se l'attività di recupero sia stata **coltivata con diligenza** senza interruzioni immotivate.

Il principio ribadito dai giudici di legittimità evidenzia l'autonomia precettiva del requisito della **diligenza continuata**. L'art. 1957 c.c. presidia l'interesse del fideiussore a non veder prolungata l'incertezza economica derivante dal ritardo del creditore garantito. Mantenere il garante vincolato per un tempo indefinito pregiudica la stabilità delle sfere patrimoniali e si pone in rotta di collisione con i doveri di correttezza. La pronuncia si inserisce in un quadro interpretativo che impone di scrutinare il complessivo **comportamento del creditore** dopo la scadenza del debito principale.

02. L'INTERPRETAZIONE CONTRATTUALE DELLA CLAUSOLA A PRIMA RICHIESTA

2.1 — . Clausola a prima richiesta ed efficacia di deroga parziale ex art. 1363 c.c.

L'inserimento della formula di pagamento a semplice richiesta scritta all'interno dei testi di garanzia richiede una puntuale operazione ermeneutica. In applicazione del criterio di **interpretazione complessiva delle clausole** stabilito dall'art. 1363 c.c., le singole pattuizioni contrattuali devono essere lette le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. La presenza contestuale di un richiamo ai termini di estinzione dell'obbligazione fideiussoria e dell'impegno al pagamento immediato non è priva di conseguenze logiche. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito la portata di questo coordinamento negoziale.

Sul punto, la **Cassazione Civile**, con l'ordinanza 30 luglio 2026, n. 24277 [2], ha precisato che l'accordo sul pagamento a prima richiesta realizza una **deroga parziale** alla disciplina codicistica della decadenza. Qualora il testo preveda il pagamento immediato a fronte di richiesta scritta, l'onere del creditore di salvaguardare il proprio diritto si intende riferito unicamente al rispetto del **termine semestrale**. Ne discende che la semplice intimazione stragiudiziale inviata entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita è sufficiente a impedire l'estinzione della garanzia, senza che sia indispensabile radicare una formale causa giudiziaria.

La ragione sistematica di tale soluzione risiede nella natura stessa del patto. Sarebbe palesemente contraddittorio imporre al garante un obbligo di **adempimento immediato** e contestualmente subordinare l'efficacia del titolo all'esercizio di un'azione giudiziaria di cognizione contro il debitore principale. La clausola supera il regime tradizionale della proposizione giudiziale delle istanze, ma non elimina il vincolo temporale. La deroga opera dunque sul piano delle **modalità di escussione**, consentendo alla banca di attivarsi mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, fermo restando l'obbligo di tempestività entro il semestre di legge.

2.2 — . Polifunzionalità della garanzia e divieto di automatismi qualificatori

L'interprete non può desumere la natura del rapporto da formule stereotipate. La **Cassazione Civile**, con l'ordinanza 29 aprile 2026, n. 11861 [3], ha sancito il fermo divieto di automatismi qualificatori. L'inserimento dell'espressione «a prima richiesta» non trasforma automaticamente la fattispecie in un **contratto autonomo di garanzia**, né esclude a priori l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. Tale pattuizione possiede una spiccata **natura polifunzionale**, potendo convivere con strutture negoziali profondamente eterogenee.

Nello scrutinio dell'assetto pattizio, il giudice di merito deve indagare la reale volontà delle parti ai sensi dell'art. 1362 c.c. La clausola può accedere a contratti svincolati dal debito principale, ma può parimenti innestarsi in **fideiussioni tipiche** conservando intatto il vincolo di accessorietà. Quando non risulta recisa la facoltà di sollevare le eccezioni inerenti al rapporto principale ex art. 1945 c.c., la garanzia mantiene la sua configurazione classica. In tali ipotesi, la clausola persegue l'unico scopo di modulare i termini dell'escussione, senza determinare la perdita dei rimedi legali tipici.

Questo inquadramento assume rilievo determinante nel contenzioso originato dalla nullità delle clausole fideiussorie uniformi ABI. Qualora la clausola di deroga totale all'art. 1957 c.c. sia dichiarata nulla per violazione antitrust, la previsione del pagamento a richiesta non impedisce la **reviviscenza della disciplina codicistica**. Il regime legale riprende vigore, limitando l'efficacia della pattuizione alla sufficienza dell'intimazione stragiudiziale per superare il semestre iniziale.

La qualificazione polifunzionale della clausola di pagamento immediato

La dicitura «a prima richiesta» non priva la garanzia del vincolo di accessorietà né esclude la tutela dell'art. 1957 c.c. La clausola opera frequentemente come deroga parziale sulle modalità della richiesta iniziale, preservando la facoltà del garante di eccepire la mancata diligenza continuata del creditore.

03. FIDEIUSSIONE A PRIMA RICHIESTA E DECADENZA DEL CREDITORE: I REQUISITI DI DILIGENZA

3.1 — . Ratio della diligenza continuata e divieto di inerzia sine die

L'architettura dell'art. 1957 c.c. non si esaurisce nella tempestività dell'atto iniziale. La disposizione richiede espressamente che le istanze avanzate contro il debitore principale siano state «con diligenza continuate». Si tratta di un **presupposto autonomo e indefettibile**, distinto dall'onere di evitare la decadenza originaria. La ratio della norma mira a prevenire l'ingiustificato accrescimento del debito e a circoscrivere nel tempo l'esposizione economica assunta dal garante.

Nel quadro delineato dalla **Cassazione Civile** nell'ordinanza n. 21564/2026[1], la corte d'appello aveva errato nell'abbracciare un sillogismo apodittico. Ritenere che la natura a prima richiesta della garanzia autorizzi il creditore a fermarsi alla mera intimazione stragiudiziale equivale a riconoscergli una facoltà di **inerzia sine die**. Il creditore non può disporre a proprio piacimento del tempo del processo. L'invio di una richiesta di pagamento non può trasformarsi in una cambiale in bianco che consenta di attendere anni prima di azionare le pretese nelle sedi competenti.

> *La clausola a prima richiesta esonera il creditore dall'onere dell'immediata citazione in giudizio, ma non tollera l'inerzia prolungata: la diligenza continuata impedisce che il fideiussore resti ostaggio indefinito dell'altrui passività.*

La condotta del creditore che determina una situazione di **perenne immobilizzazione del garante** viola le finalità protettive dell'istituto. Il garante subisce l'aggravio degli interessi moratori e il progressivo deterioramento della solvibilità dell'obbligato principale, vedendo compromessa la concreta utilità dell'**azione di regresso**. Per scongiurare questo vulnus, l'ordinamento impone al creditore di coltivare le istanze con sollecitudine. La valutazione del giudice non può arrestarsi alla data dell'intimazione stragiudiziale, ma deve scrutinare l'intera sequenza degli atti successivi.

04. BUONA FEDE CONTRATTUALE E RISVOLTI APPLICATIVI PER IL CONTENZIOSO

4.1 — . Buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1375 c.c. ed equilibrio delle sfere giuridiche

L'obbligo di diligenza continuata trova il suo fondamento primario nelle clausole generali di correttezza e buona fede. Gli artt. 1175 e 1375 c.c. impongono alle parti del rapporto obbligatorio di preservare l'interesse altrui nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio personale. Nell'ambito delle garanzie del credito, questo canone impedisce al creditore garantito di esercitare le proprie prerogative negoziali in modo arbitrario o negligente, scaricando sul garante le conseguenze economiche della propria inazione.

La condotta del creditore che omette di coltivare le azioni intraprese si traduce in un **utilizzo abusivo del diritto**. La pattuizione del pagamento a prima richiesta agevola il soddisfacimento delle ragioni creditorie nella fase iniziale, ma non autorizza il titolare del credito a disinteressarsi delle sorti del debitore principale. La mancata escussione giudiziale aggrava irragionevolmente la posizione del fideiussore, esponendolo al progressivo accumulo di oneri accessori e all'eventuale insolvenza irreversibile dell'obbligato. L'equilibrio contrattuale postula una tempestiva verifica giudiziale delle pretese.

La recente giurisprudenza di legittimità ha tracciato un percorso ermeneutico coerente che compone le esigenze di celerità del commercio giuridico con la protezione della sfera del garante, come riassunto nel seguente prospetto sinottico dei precedenti.

Provvedimento	Orientamento	Principio in Sintesi
Cassazione Civile, ord. n. 21564/2026	Evolutivo	La richiesta stragiudiziale evita la decadenza iniziale ma non esonera dal dovere inderogabile di coltivare con diligenza continuata le istanze a pena di estinzione della garanzia.
Cassazione Civile, ord. n. 24277/2026	Conforme	In virtù dell'art. 1363 c.c. la clausola a prima richiesta realizza una deroga parziale all'art. 1957 c.c., rendendo idonea l'istanza stragiudiziale entro il semestre.
Cassazione Civile, ord. n. 11861/2026	Conforme	Sancisce il divieto di automatismi qualificatori e valorizza la polifunzionalità della clausola a prima richiesta, compatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione.

4.2 — . Onere della prova, difese del garante e limiti di deducibilità ex art. 345 c.p.c.

Nel contenzioso bancario sull'art. 1957 c.c., l'onere della prova grava interamente sul creditore opposto, il quale deve dimostrare la tempestività dell'intimazione stragiudiziale e la costante diligenza nella prosecuzione delle istanze, mentre il fideiussore può eccepire la decadenza allegando i periodi di ingiustificata inerzia processuale o stragiudiziale del garantito.

La strategia difensiva del garante si articola nella puntuale contestazione del comportamento serbato dal creditore successivamente all'invio della diffida iniziale. A differenza delle ipotesi in cui la garanzia si estingue per omessa attivazione semestrale, il difensore del fideiussore deve censurare i **tempi morti dell'azione di recupero**. L'eccezione di decadenza deve evidenziare come la banca, pur avendo manifestato la volontà di escutere il credito, abbia omesso di promuovere le necessarie procedure monitorie, esecutive o concorsuali nei confronti dell'obbligato principale per un arco temporale apprezzabile.

Sotto il profilo del **distinguishing applicativo**, occorre rimarcare che tale disciplina non trova applicazione nelle garanzie autonome pure assistite da clausole di totale rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 c.c., sempre che tali pattuizioni non siano inficiate da intese anticoncorrenziali a monte. Al contrario, nelle fideiussioni bancarie standard e nei contratti in cui la clausola a prima richiesta operi quale mera deroga parziale, il controllo di conformità alla **diligenza continuata** conserva piena efficacia vincolante.

Sul terreno processuale, la Suprema Corte ha dirimuto un ulteriore aspetto operativo di primaria importanza riguardante l'art. 345 c.p.c. La deduzione svolta per la prima volta in appello dalla banca, volta a valorizzare la clausola di pagamento a prima richiesta per contrastare l'eccezione di decadenza, costituisce una **mera difesa** e non un'eccezione nuova in senso stretto. Poiché il testo contrattuale risulta ritualmente acquisito agli atti sin dal primo grado, sollecitare una diversa qualificazione giuridica degli elementi probatori già esistenti è pienamente ammissibile anche nella fase di gravame.

05. SINTESI CONCLUSIVA E PROSPETTIVE PER LA PRASSI BANCARIA

L'arresto della Suprema Corte segna un punto fermo nella complessa dialettica tra **fideiussione a prima richiesta e decadenza del creditore**. Il principio enunciato ripristina un equo bilanciamento tra le prerogative dell'intermediario finanziario e le legittime istanze di salvaguardia patrimoniale del garante. Se da un lato l'autonomia negoziale consente di semplificare l'atto interruttivo iniziale della decadenza tramite richiesta scritta, dall'altro l'ordinamento rifiuta qualsiasi interpretazione che trasformi la garanzia in un vincolo perpetuo e incontrollabile.

Per gli operatori del settore bancario e i loro consulenti legali, la decisione impone una rigorosa riorganizzazione delle procedure interne di gestione dei crediti deteriorati. Non è più sufficiente l'invio seriale di lettere di messa in mora per cristallizzare la garanzia. Risulta ora imprescindibile monitorare i successivi sviluppi del recupero con un'attività processuale o concorsuale tempestiva e continuativa. L'omessa coltivazione solerte delle azioni espone irrimediabilmente la banca all'eccezione di estinzione dell'obbligazione fideiussoria per difetto di diligenza continuata.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Codice Civile, artt. 1175, 1362, 1363, 1375, 1945 e 1957
— Canoni di buona fede, ermeneutica contrattuale, accessorietà della fideiussione e termini di decadenza del creditore

Codice di Procedura Civile, artt. 112, 115 e 345
— Corrispondenza tra chiesto e pronunciato, disponibilità delle prove e divieto di nuove eccezioni in grado di appello

Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, art. 50

— Efficacia probatoria del saldaconto bancario e ricorso monitorio

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Civile, ordinanza 24 giugno 2026, n. 21564**

— Fideiussione omnibus e decadenza ex art. 1957 c.c. con clausola a prima richiesta. Esito: accoglie in parte il ricorso e cassa la sentenza con rinvio. Punto: l'inserimento della clausola a prima richiesta consente di impedire la decadenza semestrale mediante tempestiva richiesta stragiudiziale ma non esonera il creditore dall'onere di coltivare con diligenza continuata le proprie istanze, precludendo l'inerzia prolungata a tutela del garante.

2. **Cassazione Civile, ordinanza 30 luglio 2026, n. 24277**

— Clausola a prima richiesta e deroga parziale all'art. 1957 c.c. Esito: rigetta il ricorso. Punto: in virtù del canone di interpretazione complessiva ex art. 1363 c.c., la clausola di pagamento a prima richiesta integra deroga parziale all'art. 1957 c.c., rendendo sufficiente la richiesta stragiudiziale tempestiva per evitare la decadenza senza imporre l'onere della domanda giudiziale preventiva.

3. **Cassazione Civile, ordinanza 29 aprile 2026, n. 11861**

— Divieto di automatismi qualificatori e pluralità di modelli di garanzia. Esito: accoglie in parte il ricorso e cassa la sentenza con rinvio. Punto: la previsione della clausola a prima richiesta non trasforma automaticamente la fideiussione in un contratto autonomo di garanzia, rivestendo natura polifunzionale compatibile con l'accessorietà tipica e con una deroga convenzionale dei termini di decadenza ex art. 1957 c.c.

BT

Bruno Taverniti AUTORE • METODO GIURIDICO

Avvocato del Foro di Roma — Direttore di Metodo Giuridico

Si occupa di diritto civile e diritto amministrativo. I suoi contributi privilegiano un taglio tecnico e diretto, centrato sul dato giurisprudenziale.